

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 24 ottobre 2006)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE ALLA SOCREM - CONTRATTO DI SERVIZIO - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Dealessandri.

Il servizio di cremazione nella Città di Torino è da oltre un secolo realizzato dalla Società per la Cremazione - SOCREM, la società costituitasi a Torino ente morale eretto con R.D. 25 febbraio 1892. Già nel 1886 il Comune di Torino ha concesso a questa Società (convenzione stipulata 14 ottobre 1886), di erigere un tempio crematorio all'interno del Cimitero Monumentale di Torino.

Nel 1978 (convenzione del 5 luglio 1978 rep. n. 25187/4836 in esecuzione della deliberazione Consiglio Comunale 6 dicembre 1977) il Comune di Torino ha concesso in uso gratuito e per una durata novantanovenne, alla medesima SOCREM un'area di 3.380 mq. presso il Cimitero Monumentale per la costruzione a propria cura e spese di un nuovo inceneritore e la costruzione di cellette.

Durante tutti questi anni, a tutt'oggi la SOCREM ha costruito e realizzato nelle aree cimiteriali concesse, numerose strutture ed edifici (porticati, sale ricevimento feretri, sala commiato, salone e corridoi con cellari, locali tecnici per cerimonieri, uffici e magazzini, sale deposito e locali tecnici, giardini ecc.) e impianti (impianti e forni crematori, di filtraggio, di raccolta e polverizzazione ceneri, di refrigerazione salme, di illuminazione, di diffusione sonora, di videosorveglianza, ascensori ecc.).

Sempre, la pluricentenaria esperienza e il livello di gestione mano a mano perseguito e raggiunto dalla SOCREM, hanno garantito, insieme all'unicità e al valore sociale delle attività offerte, un servizio efficiente e del tutto adeguato agli standard qualitativi previsti dalla normativa.

Per questi motivi il Comune di Torino, ha affidato alla SOCREM, con successive convenzioni e in ottemperanza alle normative allora vigenti, il servizio di cremazione negli impianti di proprietà della stessa società.

La convenzione oggi vigente (stipulata in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 1994 - mecc. 9403555/40 - esecutiva dal 21 giugno 1994, registrata il 3 agosto 1994 al repertorio atti privati n. 6475, serie 8°) ha durata ventennale.

Ora il comma 15 bis dell'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni stabilisce che le convenzioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica debbano cessare comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006.

Tuttavia, il comma 14 dell'art. 113 del sopra citato D.Lgs. 267/2000 prevede che, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi sono di proprietà di soggetti diversi dagli Enti Locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti a condizione che siano rispettati standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dall'Autorità di settore o dagli Enti Locali e che siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente.

Tra le parti, in ogni caso, deve essere stipulato un contratto di servizio nel quale siano definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

Inoltre, tutto quanto riguarda la cremazione è precisamente stabilito dalla normativa nazionale ed in particolare dalla Legge 30 marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" che stabilisce tra l'altro (al comma 2 dell'articolo 6) come la gestione dei crematori spetti ai Comuni i quali la esercitano nelle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 285/1990 e dal D.P.R. 254 del 2003. Sulla materia sono inoltre vigenti il Regolamento Comunale per il servizio Mortuario e dei cimiteri della Città di Torino (deliberazione Consiglio Comunale 11 ottobre 1999 e successive modificazioni e integrazioni) e le ordinanze attuative.

Ciò premesso, valutato necessario garantire la continuità del servizio di cremazione e considerato che, come si è precisato sopra, la SOCREM è proprietaria degli impianti di cremazione in funzione presso il cimitero Monumentale nelle aree concesse in uso dalla Città e garantisce standard di qualità elevati e che per quanto riguarda le tariffe esse sono definite a livello nazionale da appositi Decreti del Ministero degli Interni, appare opportuno e necessario autorizzare la prosecuzione della gestione delle attività di cremazione senza limiti di tempo alla stessa SOCREM mediante apposito contratto di servizio di durata quinquennale.

Il contratto di servizio allegato e che si propone di approvare contiene tutti gli aspetti necessari in relazione alla normativa generale e di settore e qui di seguito riassunto nei principali punti:

- con il contratto la Città autorizza la prosecuzione del servizio di cremazione delle salme, dei nati morti, dei prodotti del concepimento, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle parti anatomiche riconoscibili ex D.P.R. 285 del 1990 e D.P.R. 254 del 2003, alla Società per la Cremazione di Torino - SOCREM che si impegna a dare attuazione a tutte le attività di coordinamento con eventuali altri gestori che il Comune di Torino potrà individuare previa valutazione preventiva con SOCREM dei requisiti necessari;
- pur se nell'ambito del servizio di cremazione autorizzato, la SOCREM è libera di

effettuare il servizio di cremazione per conto di altri Comuni; nell'effettuazione delle cremazioni dovrà comunque essere data la precedenza ai servizi richiesti dal Comune e dai cittadini torinesi;

- la durata del Contratto di Servizio è pari ad anni cinque a partire dal 1° gennaio 2007, fatta salva l'emanazione di diversa normativa nazionale e può essere rinnovato nei suoi contenuti;
- tutte le attività della SOCREM, sono soggette e saranno realizzate secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e locale vigente e la SOCREM si impegna a seguire rigorosamente;
- il contratto introduce molti aspetti a garanzia della trasparenza e la qualità del servizio offerto ai cittadini. La SOCREM si impegna, infatti, ad adottare la propria carta dei servizi per garantire il rispetto dei diritti dei cittadini e qualità, efficienza, trasparenza nell'erogazione dei servizi.

La SOCREM garantisce in particolare: di mantenere il rituale che tradizionalmente caratterizza sia la cerimonia del commiato che la cerimonia di consegna delle ceneri; di tutelare il rispetto di ogni confessione religiosa e di ogni orientamento filosofico e culturale e la completa osservanza dei diritti e delle libertà individuali di pensiero; attuare modalità operative atte a rispettare la dignità dei defunti e il dolore dei parenti; di garantire sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia; un rapporto etico e professionale tra il proprio personale e la famiglia; la tutela del diritto di informazione, la completa riservatezza, un livello di formazione e professionalità del personale adeguato ai servizi offerti ai cittadini.

Il servizio di cremazione comprende ed assicura: la ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed il trasporto fino al forno; l'apposizione della medaglia refrattaria di riconoscimento sul feretro o contenitore; il processo di combustione per la durata occorrente la raccolta delle ceneri con separazione di eventuali parti metalliche residue; la polverizzazione delle ceneri; il collocamento delle ceneri in semplice urna di materiale resistente, chiusa e riportante all'esterno nome cognome, data di nascita e di morte del defunto; gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 81 del D.P.R. 285 del 1990.

La SOCREM già proprietaria degli edifici e degli impianti crematori ivi realizzati per l'esecuzione dei servizi si impegna: a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria; a provvedere, a propria cura e spese, all'osservanza di tutte le norme in materia di inquinamento atmosferico e al rispetto delle leggi inerenti la sicurezza sul lavoro; ad assicurare le condizioni di corretta funzionalità degli impianti esistenti e ad adeguare gli impianti alle esigenze del servizio; a provvedere alla stipulazione dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; a farsi carico di tutte le spese relative ai consumi.

Le tariffe per la cremazione sono fissate dal Comune entro la misura massima stabilita dal D.M. del Ministero degli Interni del 1° luglio 2002 come aggiornata dal D.M. del 16 maggio 2006, stesso Ministero, mentre per quanto riguarda le cremazioni richieste dal

Comune queste saranno agevolate e concordate tra le parti.

Ai sensi dell'art. 43, 3° comma del Regolamento comunale del Decentramento, non si ritiene che la presente proposta di deliberazione abbia interesse diretto circoscrizionale in quanto trattasi di organizzazione del servizio pubblico locale e pertanto non si provvede all'invio alle Circoscrizioni per l'acquisizione del previsto parere.

Per i motivi sopra esposti, poiché occorre garantire l'effettuazione e la continuità di un servizio essenziale, è necessario ed opportuno autorizzare alla SOCREM, ai sensi del sopra citato art. 113, comma 14 del D.Lgs. 267/2000, a gestire il servizio di cremazione per i deceduti, dei nati morti, dei prodotti del concepimento, dei resti mortali, dei resti mineralizzati, delle parti anatomiche riconoscibili di cui all'art. 50 ex D.P.R. 285/90 e art. 3 del D.P.R. 254 del 15 luglio 2003, mediante la stipulazione di un apposito contratto di servizio.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente, la prosecuzione della gestione del servizio alla cremazione alla Società per la Cremazione - SOCREM - Ente Morale eretto con R.D. 25 febbraio 1892 - con sede in Torino - Corso Turati n. 11/c - ai sensi del sopra citato art. 113, comma 14 del D.Lgs. 267/2000, del servizio di cremazione per i deceduti, dei nati morti, dei prodotti del concepimento, dei resti mortali, dei resti mineralizzati, delle parti anatomiche riconoscibili di cui all'art. 50 ex D.P.R. 285/90 e art. 3 del D.P.R. 254 del 15 luglio 2003 mediante la stipulazione di un apposito contratto di servizio;
- 2) di approvare lo schema di contratto di servizio (all. 1 - n.) avente ad oggetto "Contratto di servizio tra la Città di Torino e la Soc. SOCREM per l'autorizzazione alla prosecuzione della gestione del servizio di cremazione" per la durata di cinque anni;
- 3) di autorizzare sin d'ora il legale rappresentante della Città, o suo delegato, a sottoscrivere il contratto di servizio qui allegato apportando eventuali modifiche non

- sostanziali;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
-